


Prot. 12563 del 17/04/2019

Ordinanza n. 3 del 17/04/2019

UFFICIO PUBBLICAZIONI  
N. 692 reg. 2019  
ATTO PUBBLICATO  
dal 17.04.2019 al 17.04.2020  
il 17.04.2019  
Il funzionario incaricato  
*Paul*



OGGETTO: Lotta contro la processionaria del pino – *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE

**Rilevato** che nel corso della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "Processionaria del Pino" - *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

**Considerato** che i peli urticanti presenti nelle forme larvali di questi insetti possono causare fastidiose irritazioni cutanee, oculari e respiratorie nell'uomo e negli animali, in seguito a contatto diretto o in conseguenza della dispersione degli stessi nell'ambiente;

**Dato atto** che il mancato intervento contro la "Processionaria del Pino" può comportare un proliferare generalizzato ed incontrollato dell'infestazione;

**Visti** i seguenti atti:

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 Ottobre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff.)";
- Decreto n. 9 in data 23/09/2008 del Dirigente regionale dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari;
- nota informativa del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto prot. n. 206699 del 18.05.2015;

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e difesa nei confronti della diffusione della "Processionaria del Pino" a tutela del patrimonio del verde pubblico e privato ma in particolar modo ai fini della sicurezza della salute pubblica;

**Atteso** che questa Amministrazione ha in carico il controllo sullo stato fitosanitario delle aree verdi pubbliche;

**Tenuto conto** che è necessario e, conseguentemente, obbligatorio che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private, al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra;

**Ravvisata** pertanto la necessità di ordinare alla cittadinanza l'adozione di opportuni interventi atti a combattere e/o prevenire l'infestazione da "Processionaria del Pino" per tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute delle persone e degli animali;

**Vista** la L. 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il decreto sindacale n. 102 del 20/12/2018 di nomina del Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

- di effettuare periodicamente tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi presenti nelle loro proprietà, con particolare attenzione alle specie maggiormente soggette all'infestazione (tutte le specie del genere *Pinus* e occasionalmente del genere *Cedrus* e *Larix*), al fine di accertare la presenza dei nidi della "Processionaria del Pino" (costituiti da grosse masse bianche sericee e globose, localizzate soprattutto nei rami più alti ed esterni, che si formano nel periodo autunno-invernale);

- in caso di presenza di nidi di Processionaria, si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione delle profilassi, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive (è preferibile rivolgersi a ditte specializzate), prima che le larve si diffondano nell'ambiente circostante;

- è fatto assoluto divieto conferire/depositare le ramaglie infestate da "Processionaria del Pino" nei contenitori per il verde, presso l'ecocentro o nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;

- per prevenire l'infestazione è bene evitare di mettere a dimora conifere del genere *Pinus* (in particolare *Pinus nigra*).

Gli agenti della Polizia Locale, e qualunque altro soggetto vi sia tenuto, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle violazioni alla medesima.

### **AVVERTE**

In caso di inadempienza alla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale (<http://www.cadoneghenet.it>) e con affissione negli appositi spazi;

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale e al "Gruppo Carabinieri Forestale Padova" la vigilanza del rispetto di quanto stabilito con il presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Comando di Polizia Locale e al "Gruppo Carabinieri Forestale Padova".

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D.Lgs 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale  
Arch. Enzo Minucci

